

Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

Art. 27

(Modifica all'articolo 24 bis della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 bis è sostituito dal seguente:

<<1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia.>>.